

**PRIMA**  
**Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale**  
**via Marconi 51, Bologna - tel. fax 051.614.89.19**  
**e.mail info@mobbing-prima.it - Internet www.mobbing-prima.it**

PRESENTA :

**Tribunale Bari Sezione 1 Civile**  
**Sentenza del 15 gennaio 2008, n. 117**

Integrale

Data Udienda: 10/01/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Bari - in composizione monocratica - Dott. Saverio U. de Simone, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 5284/2000 R.G.A.C. vertente

TRA

Lo.Be., rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Ma.Da.

- ATTRICE -

E

Br.Al., rappresentato e difeso come da mandato a margine della copia dell'atto di citazione dall'Avv. Fr.Gu.

- CONVENUTO -

OGGETTO: Azione di risarcimento danni da **mobbing**.

CONCLUSIONI: all'udienza del 17/10/2007 la causa passava in decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui pedissequamente trascritte, cui venivano concessi i termini di legge per le conclusionali e le repliche.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 20/9/2000 Lo.Be. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Br.Al. per ivi sentire accertare e dichiarare che il convenuto era responsabile di comportamento persecutorio e discriminatorio nei suoi confronti e condannarlo al risarcimento dei danni morali arrecatigli con tale condotta.

In particolare l'attrice, premesso che rivestiva attualmente il ruolo di dirigente c/o l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia e che in precedenza era stata responsabile del Reparto Ragioneria dell'Ufficio del Genio Civile, diretto dal convenuto, lamentava che costui, con determinazione dirigenziale del 4/5/2000, aveva disposto la temporanea designazione di altro impiegato in quelle medesime funzioni al suo posto.

Tale determina, che era palesemente illegittima sotto più profili di forma e di merito, non era stata revocata nonostante il formale invito rivolto in tal senso al convenuto dai suoi legali con racc.ta a.r. del 13/7/2000.

Si costituiva ritualmente in giudizio Br.Al. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con condanna dell'attrice alle spese. Deduceva che la sua condotta era stata sempre ispirata al buon andamento dell'ufficio e che egli aveva sempre tenuto nel debito conto la professionalità della Lo., che già nel mese di settembre aveva preposto alla direzione della sezione amministrativa.

Senonché la Lo. ed il dirigente della sezione tecnica avevano posto in essere comportamenti inopportuni nei confronti dei funzionari addetti ai servizi, interferendo nelle loro competenze e comprimendone la personalità, sicché egli aveva dovuto limitare i poteri dei due funzionari con ordine di servizio del 10/10/99. Tale ordine di servizio aveva determinato la reazione della Lo., culminata con la lettera dell'8/11/2000 con la quale costei comunicava la sua impossibilità a proseguire in quell'incarico in quanto era al contempo membro di una Commissione esaminatrice sin dal maggio 1999; stante l'impedimento addotto dall'attrice, egli era stato costretto a reperire nell'ambito dell'ufficio un altro impiegato che la sostituisse.

Tale nomina, peraltro ritualmente comunicata ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale nonché agli assessori del ramo, per un verso era stata determinata dall'esigenza di assicurare il funzionamento di un settore che la defezione della Lo. aveva messo in crisi, per altro verso non era mai stata impugnata. Contestava, infine, la legittimità della pretesa attorea di ottenere il risarcimento dei danni morali, e ciò perché l'art. 2059 C.C. ne prevedeva il ristoro solo in conseguenza di un fatto di reato.

Nel corso dell'istruttoria veniva rigettata la richiesta di prova articolata dall'attrice.

Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della Lo., il convenuto rinunciava alla prova testimoniale cui era stato ammesso sicché la causa veniva riservata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe sulle conclusioni contestualmente declinate dai procuratori delle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e va respinta con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.

1. - Sul tema specifico oggetto del giudizio va innanzi tutto, premesso che, mancando nel nostro sistema giuridico una specifica disciplina del "**mobbing**" e della sua riconduzione (anche secondo la sent. n. 359 del 2003 della Corte Costituzionale) alla violazione dei doveri del datore di lavoro - il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 23/03/2005, n. 6326) -, la questione del riparto di giurisdizione in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro pubblico per il risarcimento del danno all'integrità psicofisica derivante da condotte antigiuridiche configuranti la fattispecie del **mobbing**, va definita subordinatamente all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta. In particolare, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo allorché la controversia abbia per oggetto una questione relativa a un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 e del Giudice del Lavoro successivamente.

Se trattasi invece di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e, al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato.

Poiché, nel caso di specie, l'attrice non ha specificato la natura dell'azione intrapresa né ha dedotto la specifica violazione di obblighi datoriali derivanti dall'inosservanza del contratto di lavoro, la controversia deve ritenersi correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale.

2. - Passando al merito della vicenda la S.C., occupatasi più volte dell'argomento, insegna che "L'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (c.d. "**mobbing**") - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato" (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 6/3/2006 n. 4774).

La condotta di "**mobbing**" del datore di lavoro è quindi ravvisabile solo quando i comportamenti materiali od i provvedimenti adottati nei confronti del dipendente siano plurimi ed apertamente contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione e, prescindendo dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, si caratterizzino per lo spirito emulativo e pretestuoso.

La conseguente responsabilità per danno da "**mobbing**", dunque, sussiste solo allorché si accerti in maniera tranquillizzante che il dipendente abbia subito sul luogo di lavoro rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico a causa delle vessazioni di un altro dipendente e/o dello stesso datore di lavoro, e questi non sia stato in grado di provare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 25/5/2006, n. 12445).

3.- In ossequio ai canoni ordinari che regolano la materia dell'onere della prova in tema di responsabilità aquiliana, la condotta lesiva è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine non

solo ai fatti asseriti come persecutori ma anche relativamente al collegamento causale tra di essi e l'evento di danno alla propria salute.

Ebbene, nel caso di specie l'attrice non ha dato alcuna prova dei fatti denunciati, essendosi limitata a produrre la documentazione epistolare relativa ai rapporti con il convenuto.

Si tratta, comunque, di produzione insufficiente a dare la prova non solo del fatto storico dell'ingiustificata e sistematica condotta persecutoria altrui, che avrebbe costituito l'oggetto di un vero e proprio disegno vessatorio - tale determina "incriminata" si limita a prendere asetticamente atto dell'unilaterale disimpegno della Lo. dalle mansioni in precedenza ricoperte ed a nominare altro funzionario in sua vece -, ma neppure a dimostrare le conseguenze di ordine psicofisico subite dalla Lo. ed il collegamento eziologico tra di esse e l'emarginazione assertivamente indotta da tali condotte illegittime.

E ciò senza considerare che la determina dirigenziale che si sostiene essere stata la manifestazione dell'atteggiamento vessatorio del convenuto verso l'attrice non risulta impugnata nella sede competente né tampoco risulta revocata o annullata in autotutela dall'autorità che le emise.

La domanda va conseguentemente rigettata ed alla soccombenza dell'attrice consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, del Tribunale di Bari - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 20/9/2000 da Lo.Be. nei confronti di Br.Al., così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.264,28, di cui Euro 164,28 per esborsi, Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 1.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfetario delle spese generali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari il 10 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria 15 gennaio 2008.